

Sent. n. 19/2024 pubbl. il 22/02/2024

Rep. n. 24/2024 del 22/02/2024



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI NORD

Terza Sezione Civile

Riunito in camera di consiglio nella persona dei magistrati

Dott. Michelangelo Petruzziello Presidente

Dott. Arminio Salvatore Rabuano Giudice rel./est.

Dott. Giovanni Di Giorgio Giudice

ha pronunciato la presente

SENTENZA

nel procedimento iscritto al n. 47 relativo all'anno 2024 del Registro Procedimenti Unitari, avente a oggetto ricorso ex art. 268 Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza proposto da:

nato il codice fiscale

rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. Francesco Mascolo, C.F. MSCFNC83E04D940H, con domicilio eletto ai sensi dell'art. 82 co. 2 R.D. 34/37 presso la cancelleria del Tribunale di Napoli nord;

RICORRENTE

FATTI RILEVANTI

E

RAGIONI GIURIDICHE DELLA DECISIONE

1. Con ricorso ex art. 268 Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, nel rappresentare la propria situazione di sovraindebitamento ha domandato al Tribunale di Napoli nord di disporre l'apertura della procedura di liquidazione controllata.

2. Preliminarmente, il Tribunale rileva, ai sensi dell'art. 27 C.C.I., la propria competenza atteso che Garofano ha la propria residenza in Succivo.

Firmato Da: RABUANO ARMINIO SALVATORE Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 850176277f1edd4
Firmato Da: PETRUZZIELLO MICHELANGELO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 57572e487b97288b045104d35006187e
Firmato Da: MONTANO ELISABETTA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 542648d37b7979cd2

Sul piano del presupposto soggettivo, gli artt. 268, 2, comma 1, lett. c) prescrivono che la procedura di liquidazione controllata è configurabile per il consumatore, il professionista, l'imprenditore agricolo e le start-up innovative oltre che per ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza.

Invero, l'art. 268 C.C.I.I. prevede che: "Il debitore in stato di sovraindebitamento può domandare con ricorso al tribunale competente ai sensi dell'articolo 27, comma 2, l'apertura di una procedura di liquidazione controllata dei suoi beni".

Il concetto di sovraindebitamento di cui all'art. 2 co. 1 lett. c) individua sia l'ambito oggettivo di applicazione della procedura sia l'ambito soggettivo nella parte in cui fa riferimento al consumatore, all'imprenditore minore e alle altre figure sopra indicate.

Con riferimento al presente processo, Garofano ha la qualifica di debitore non assoggettabile alla procedura di liquidazione giudiziale atteso che non riveste più la qualità di imprenditore commerciale come risulta dalla visura estratta dal Registro delle imprese, dove è evidenziato che lo stesso è stato cancellato in data 1.08.18 (cfr. all. n. 12).

Infine, sul piano oggettivo risulta lo stato di insolvenza del ricorrente.

L'Organismo di composizione della crisi ha accertato che Garofano

-ha una debitoria complessiva superiore a euro 400.000 sintetizzata nello schema che segue:

ADER euro 467.130,00;

Regione Campania euro 1.845,00;

Axactor Italy s.p.a. euro 5.522,00

-è titolare di reddito da lavoro dipendente. In particolare, il [REDACTED] è dipendente della società [REDACTED] e percepisce mensilmente la somma di euro 1.500,00;

Tanto premesso, il Tribunale, letti gli artt. 268 e ss C.C.I.I.

DICHIARA

l'apertura della liquidazione controllata nei confronti di [REDACTED], nato il [REDACTED], codice fiscale [REDACTED];

NOMINA

Giudice delegato il dott. Luciano Ferrara;

Sent. n. 19/2024 pubbl. il 22/02/2024

Rep. n. 24/2024 del 22/02/2024

liquidatore il dott. Francesco Carfora, C.F. CRFFNC82D01E131T;

ORDINA

a **[REDACTED]** di depositare entro sette giorni le scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché l'elenco dei creditori;

ASSEGNA

ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato un termine non superiore a sessanta giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'articolo 201 C.C.I.I.;

ORDINA

la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione;
la trascrizione della sentenza sui beni immobili e mobili registrati del debitore;

DISPONE

la pubblicazione della sentenza sul sito internet del Tribunale di Napoli nord e nel Registro delle Imprese.

Aversa, 21 febbraio 2024

Il Giudice estensore

Dott. Arminio Salvatore Rabuano

Il Presidente

dott. Michelangelo Petruzzello